

**Voto N. 3 del 1 aprile 1992**

**ADUNANZA DEL 1 aprile 1992**

**OGGETTO: Regolamento Generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone di cui al D.P.R. n. 1367/57. Testo aggiornato.**

**PREMESSO**

- che a seguito del D.D. n. 224/01-05 dell'8/8/1990 fu costituito un Gruppo di Lavoro dell'Amministrazione con il compito, per quanto concerne il settore degli impianti funicolari aerei e terrestri di predisporre le norme regolamentari da emanare in attuazione del D.P.R. n. 753 del 1980;
- che il Gruppo di Lavoro ritenne prioritaria l'esigenza di predisporre un nuovo testo del Regolamento Generale che evitasse alla Amministrazione un continuo ricorso alla concessione di deroghe alla normativa vigente;
- che attualmente, infatti, lo standard costruttivo determinato dal progresso tecnico verificatosi nel settore degli impianti a fune e l'esperienza acquisita sono stati tali che le soluzioni tecniche adottate dall'industria e accettate dall'Amministrazione non rispondono per buona parte alle norme del “vecchio” Regolamento Generale emanato con D.P.R. n. 1367 del 18/10/1957;
- che il Gruppo di Lavoro - a conclusione del suo mandato - formalizza una proposta di testo per un nuovo Regolamento Generale; che il testo proposto si può considerare una semplice versione aggiornata dello stesso, già elaborato per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore in attesa della promulgazione della Direttiva CEE in materia;
- che il testo proposto fu quindi sottoposto, prima all'esame congiunto dell'Amministrazione, dei rappresentanti degli operatori del settore e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e successivamente fu esaminato ed approvato con lievi modifiche dalla Commissione Funivie nella seduta del 4 dicembre 1991;
- che il testo fu quindi ulteriormente rivisto dalla Direzione Centrale V - Divisione 56 - e predisposto per essere tramutato in Decreto Ministeriale;

—che le ulteriori modifiche apportate dalla Direzione Centrale V - Divisione 56 - al testo approvato dalla Commissione, sono quelle di seguito indicate:

30.5.—...subordinata al favorevole esito di un periodo di pre-esercizio - **che potrà comprendere anche il periodo di funzionamento di cui al precedente punto 30.2.** - da effettuare ...

32.1.—L'impianto deve essere provveduto - **ai fini della sicurezza e regolarità del servizio** - del personale necessario, **che deve pertanto comprendere:**

35.1.—...o dai singoli regolamenti di esercizio - **emanati ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 753/80** - le disposizioni contenute...

36.1.—...dagli agenti dell'impianto. **I viaggiatori sono tenuti comunque a comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone.**

ART.38—DISPOSIZIONI FINALI - **Va soppresso e trasferito al 2° comma del 2.I., in sua sostituzione.**

—che tali modifiche, esaminate e discusse nella presente adunanza, appaiono ammissibili in quanto migliorative del testo in esame.

### CONSIDERATO

—che il testo proposto si discosta da quello di cui al D.P.R. n. 1367/57 per:

- a) numerose modifiche tecniche, in deroga, le quali corrispondono all'attuale standard costruttivo italiano, così come si è venuto configurando in virtù dell'avvenuto progresso tecnico del settore, e che può comportare un livello di sicurezza più elevato del precedente; peraltro su molte delle suddette deroghe la Commissione aveva già espresso negli anni trascorsi parere favorevole;
- b) alcune modifiche divenute necessarie per recepire la nuova recente realtà regionale italiana;
- c) alcune modifiche redazionali.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE E' DEL PARERE**

- che il testo proposto per il Regolamento Generale, allegato al presente Voto, con le modifiche e deroghe introdotte e sulle quali essa esprime parere favorevole, possa costituire una norma aggiornata allo standard costruttivo italiano determinato dal progresso tecnico verificatosi nel settore delle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
  
- che il testo in questione possa costituire un riferimento per le delegazioni italiane, nell'ambito dei lavori in corso per la definizione di Norme Comunitarie;
  
- che, in attesa che l'Amministrazione provveda ad emanare un aggiornato provvedimento legislativo in merito, le soluzioni tecniche previste dal testo in questione, anche se difformi da quelle previste dal D.P.R. n. 1367/57, possano essere ritenute ammissibili senza chiedere di volta in volta il parere della Commissione stessa, sia pure in deroga.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

IL PRESIDENTE